



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO SPORTELLO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

SERVIZI DI MANUTENZIONE ARCHIVIO STORICO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - INCISA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di servizi di manutenzione per l'edificio adibito ad archivio storico del Comune di Figline ed Incisa Valdarno sito in Piazza della Repubblica - Incisa.

ART. 2 ELENCO DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

A) IMBIANCATURA INTERNA

Imbiancatura interna di scale, stanza d'ingresso e bagno da svolgersi con modalità "a due mani".

B) VERNICIATURA PORTE DI INGRESSO

Tale prestazione comprende la verniciatura della porta d'ingresso principale con modalità "ambo i lati" e la verniciatura della porta d'ingresso secondaria, solo nella parte esterna.

C) STONACATURA E INTONACATURA ANTI-UMIDO

Intervento di rimozione dell'intonaco dalle pareti e conseguente intonacatura delle pareti mediante utilizzo di apposito prodotto anti-umido.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata per 30 giorni a decorrere dalla data di inizio degli interventi. L'Amministrazione comunale si riserva di prorogare il contratto fino al perfezionamento degli interventi, ove necessario.

ART. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 4.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni effettivamente rese dall'affidatario, applicando i seguenti prezzi "a corpo" e previa verifica da parte del RUP del loro effettivo svolgimento:

a) Imbiancatura interna data "a due mani" scale, stanza d'ingresso e bagno: € 800,00 al netto dell'iva

b) Verniciatura "ambo i lati" della porta d'ingresso principale: € 1.000,00 al netto dell'iva

c) Verniciatura esterna della porta d'ingresso secondaria: € 700,00 al netto dell'iva

d) Stonacatura e intonacatura anti-umido: € 2.000,00

La stazione appaltante si riserva di aumentare le prestazioni del presente appalto fino al limite del 20% a discrezione esclusiva dell'amministrazione comunale e sulla base alle esigenze effettive del servizio (art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023).

ART. 6 TUTELA DEI LAVORATORI. OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché le prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale e dei propri collaboratori, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023.

L'affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del pagamento della fattura, la stazione appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dell'affidatario.

In ragione delle caratteristiche prestazionali dell'appalto in oggetto non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale o altro, l'affidatario dovrà

ART. 8 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL d.lgs. 36/2023 DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'affidatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subaffidatario, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", aggiornato con Delibera della Giunta Comunale n. 295 del 21/12/2023 consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

ART. 9 ASSICURAZIONE

Il servizio è erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del gestore del servizio.

Qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, a cose e persone (operatori, utenti, terzi in genere), dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'affidatario che, comunque, dovrà esonerare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'affidatario si assume ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati a persone o cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di altri compensi da parte della stazione appaltante.

ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fattura sarà emessa per l'importo dovuto per le prestazioni rese sulla base dei prezzi "a corpo". Il pagamento delle fatture è subordinato all'accertamento della regolare esecuzione dei servizi svolti, nonché della regolarità contributiva. La regolarità contributiva sarà desunta mediante acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

La stazione appaltante potrà compensare, ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'affidatario a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stazione appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Capitolato.

Le fatture espressamente contestate dalla stazione appaltante non saranno opponibili alla stazione appaltante e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l'esigibilità dei crediti.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal d.l. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei

movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della l. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il CIG identificativo di gara, attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E GARANZIA FIDEJUSSORIA

L'affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni di cui al presente Capitolato, in base ai principi del Codice civile, del Codice di procedura civile ed alle leggi applicabili.

Dato l'importo dell'appalto, non è richiesta la garanzia definitiva prevista dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e modi previsti dall'art. 119 del d.lgs 36/2023.

Non è ammessa la cessione, neanche parziale, del contratto, a pena di nullità.

L'affidatario potrà avvalersi di terzi operatori economici, dietro autorizzazione della stazione appaltante, rimanendo solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel contratto.

ART. 14 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

L'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex artt. 1453 e 1454 del Codice civile per grave inadempimento o per superamento del limite massimo di penali applicate.

Il contratto potrà essere risolto immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di impresa da parte dell'affidatario;
- perdita, in capo all'affidatario, della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli art. 93 e 94 del d.lgs. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono ulteriori forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio;
- frode, grave negligenza o mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escusso;
- subappalto non autorizzato o cessione parziale o totale del contratto;
- in caso di grave inadempimento, mancata cessazione dell'inadempimento e/ o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione inviata dalla stazione appaltante;
- comportamenti reiterati di mancata osservanza delle disposizioni che regolano il servizio di notificazione (Codice di procedura civile e leggi speciali);
- condanna, anche non definitiva, del personale nominato messo comunale per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, o comunque per un reato particolarmente grave tale da incidere sulla moralità professionale;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva, correttezza retributiva;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- violazione della normativa sulla privacy tale da causare un grave danno;
- ritardi nel procedimento di notificazione tale da comportare la prescrizione del diritto contenuto nell'atto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la stazione appaltante comunicherà all'affidatario la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ART. 15 RECESSO

La stazione appaltante potrà recedere dal presente contratto in ogni momento, previo pagamento dell'importo dei servizi svolti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

ART. 16 CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente

appalto, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17 CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto.